

Gentili Clienti
Loro sedi

Desio, lì 26 giugno 2024

Informativa n. 6

OGGETTO: Proroga dei termini di versamento

Egregi Signori,

Con l'art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 sono stati prorogati al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2024;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Sebbene l'introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che si tratta del "*primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale*", la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non potrebbero aderire al concordato preventivo, quali:

- i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011.

Versamento entro il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%

Con il DLgs. correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20.6.2024, è stata prevista la possibilità di effettuare i predetti versamenti entro il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), maggiorando le somme da versare dello 0,4%.

2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

La proroga si applica ai contribuenti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");

- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che soddisfano i requisiti sopra indicati;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

2.3 SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga valgono invece valere i criteri ordinari.

2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- dell'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure del 31.7.2024 (30° giorno successivo all'1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

2.5 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.6.2024

La proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024 non riguarda i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2024 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio 2023 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31.5.2024);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2023 - 30.6.2024).

3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

- Imposte dirette, IRAP e IVA
- Contributi INPS
- Imposta sostitutiva rottamazione del magazzino
- Diritto camerale annuale

Non rientrano invece nella proroga i versamenti riguardanti l'intero ammontare, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva del 16% dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni, posseduti all'1.1.2024, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata all'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).

4 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si benefici della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 31.7.2024 o del 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

Resta confermato che l'opzione per la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi del 4% annuo.

4.1 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 31.7.2024

Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 31.7.2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:

- versare la seconda rata entro il 20.8.2024 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2024);
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2024; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.

4.2 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 30.8.2024

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

- versare la seconda rata entro il 16.9.2024;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2024; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Commerciale VBA

